



## RISOLUZIONE N. 1/2003

**PROT. n° 16348**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione Agenzia del Territorio.

**OGGETTO:** Contratti di finanziamento contenenti clausole di recesso anticipato per giusta causa.

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Compartimentali, Uffici provinciali.

**RISOLUZIONI DELL'ENTE MODIFICATE:** Nessuna

Roma, 24 febbraio 2003

N. 2 pagine complessive: – L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Con nota prot. 1023369 del 6 dicembre 2002, l'Ufficio provinciale di Roma ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione degli indirizzi interpretativi diramati dalla scrivente con Circolare n. 8 del 24 settembre 2002 (cfr. lettera *B*), in tema di compatibilità del regime tributario di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/73, delle operazioni di finanziamento, i cui contratti contengono clausole che assegnano agli istituti di credito la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto negoziale.

Le incertezze applicative evidenziate dall'Ufficio di Roma sono state in parte indotte dalle osservazioni contenute in un verbale di ispezione del 22 novembre 2002, redatto a seguito di verifica ispettiva.

In sostanza, nel predetto verbale viene ipotizzato il superamento degli indirizzi interpretativi emanati con la citata circolare, per effetto delle indicazioni giurisprudenziali ricavabili dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 4792 del 25 gennaio 2002, depositata il 3 aprile 2002, in tema di incompatibilità con il predetto regime agevolativo delle clausole che prevedono per l'Azienda di credito la facoltà di recesso anticipato.

L'Ufficio provinciale di Roma ha manifestato, al riguardo, talune perplessità, non mancando di evidenziare come le conclusioni cui perviene il predetto verbale, appaiano non del tutto in sintonia con gli orientamenti interpretativi di cui alla Circolare n.8/2002. Con riferimento al paragrafo B) della circolare lo stesso ufficio ribadisce il principio secondo cui "...se la facoltà di recesso anticipato non è rilasciata al mero arbitrio dell'istituto mutuante (ad nutum), ma è subordinata al verificarsi di particolari eventi, preventivamente individuati ed accettati con manifestazione di volontà delle parti contraenti, non costituisce motivo ostativo alla concessione del beneficio fiscale di cui all'art.15 del d.p.r. 601/73".

Le perplessità manifestate dell'Ufficio provinciale di Roma appaiono condivisibili.

Occorre, infatti evidenziare, che la sentenza della Suprema Corte n. 4792 del 2002 - richiamata, peraltro, espressamente nella Circolare n. 8/2002 - riguarda una fattispecie del tutto peculiare



(apertura di credito in conto corrente), contenente una specifica clausola “salvo revoca”, alla quale si fa cenno nella “parte narrativa” della sentenza (anche se, nella “parte motiva”, si fa riferimento, non del tutto propriamente, alla espressione “giusta causa”).

La clausola “salvo revoca”, come sottolineato dagli stessi giudici, consente “...*il recesso della Cassa in ogni momento anche con comunicazione verbale, o la sua revoca o sospensione...*” e, quindi, senza alcun dubbio, fa venir meno la certezza del requisito della durata dell’operazione di finanziamento, che costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per poter fruire del particolare trattamento tributario di cui all’art. 15 del D.P.R. 601/73.

In sostanza – come pure evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 6330 del 20/1/2003, emesso a seguito di una nuova richiesta di chiarimenti formulata dalla scrivente – nella fattispecie presa in esame dalla Suprema Corte, non ricorre alcuno dei requisiti di stabilità del vincolo contrattuale, idonei a garantire una durata potenziale conforme a quella minima stabilita normativamente dall’art. 15 del D.P.R. 601/73 :

1. carattere obiettivo della cause, preventivamente individuate ed accettate dalle parti contraenti, come idonee a determinare un’anticipata modificazione del termine previsto;
2. facoltà di recesso non rimessa alla libera ed esclusiva determinazione dell’Istituto bancario.

L’Avvocatura Generale, nel medesimo parere del 20/1/2003, oltre a confermare i contenuti del precedente intervento consultivo reso sull’argomento con nota n. 91039 del 13/9/2002 – peraltro, integralmente recepito dalla circolare n. 8/2002 - ha ritenuto opportuno ribadire come i citati requisiti di stabilità del vincolo contrattuale (obiettività della cause di anticipata estinzione e non esercitabilità *ad nutum* del potere di far cessare gli effetti del contratto), attengano alla riscontrabilità *ex ante* della certezza della durata, dovendosi assumere come riferimento la “ordinaria patologia del negozio”.

Lo stesso Organo Legale, conseguentemente, ha sottolineato come “...*le cause dalle quali possa discendere l’anticipata cessazione degli effetti debbono essere riconducibili, in ogni caso, a fatti che, anticipatamente previsti, siano tali da incidere (con efficacia ex tunc – risoluzione – o ex nunc – recesso) sulla stessa causa che ha costituito la ragione fondamentale dello specifico negozio creditizio.*”

Sulla base di quanto precede, pertanto, questa Agenzia non può che confermare la persistente ed attuale vigenza delle istruzioni impartite sull’argomento con la circolare n. 8 del 24 settembre 2002.

Le Direzioni Compartimentali vigileranno sulla corretta applicazione della richiamata circolare, segnalando, tempestivamente, eventuali comportamenti difformi.